

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 recante norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 recante «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale» è integrato come segue:

- alla lettera i) dopo la parola «bibliografia» è inserita la frase:
«nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico»;
- dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:
«n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico.»

Art. 2

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 13 «Acquisizione di materiale librario e archivistico» del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 e contemporanea istituzione del capitolo 70126 denominato «Spese per l'acquisizione e l'aggiornamento di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico» con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1987

Bernini